

# Rassegna Stampa

di Venerdì 6 febbraio 2026



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
1+6	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>Ponte sullo Stretto, nuova delibera con la regia del ministero (F.Landolfi)</i>	3
30	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Ponte, no al super commissario (M.Solaia)</i>	5
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
6	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>Ancora uno stop alla prelazione negli appalti di project finance</i>	6
6	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>IL MODELLO ITALIANO GIUDICATO ANTI CONCORRENZIALE (M.Clarich)</i>	7
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
36	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Per il rischio sismico 200 mln (M.Finali)</i>	8
<b>Rubrica Lavoro</b>				
2	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>De Luca: agli autonomi serve competenza, aumenti salariali legati alla produttività (A.Galimberti)</i>	9
32	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Casse forzate alla conciliazione (S.D'alessio)</i>	10
<b>Rubrica Economia</b>				
12	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>Legge spazio, verso un regime transitorio per gli obblighi dei privati (C.Fotina)</i>	11
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
19	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>Telefisco 2026 - Ai e giovani, le sfide della professione (C.Colombo/C.Curcio)</i>	12
<b>Rubrica Professionisti</b>				
2	Il Sole 24 Ore	06/02/2026	<i>De Nuccio: iperammortamento strutturale, pronto il decreto per i certificatori Tcf (F.Micardi)</i>	13
13	Italia Oggi	06/02/2026	<i>E' nata la nuova figura del tecnico geoforestale (F.Merli)</i>	14
<b>Rubrica Fisco</b>				
26	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Iperammortamento globale (F.Cerisano/F.Leone)</i>	15
<b>Rubrica Normative e Giustizia</b>				
37	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Per l'Anac illegittimi i requisiti oltre la SOA</i>	17
37	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Sponsor, stop ad accordi fai da te (A.Mascolini)</i>	18
37	Italia Oggi	06/02/2026	<i>Tar: vietata la sostituzione del personale qualificato</i>	19



## Infrastrutture

Ponte sullo Stretto,  
nuova delibera  
con la regia  
del ministero

**Flavia Landolfi**

—a pag. 6

# Ponte, iter azzerato per la nuova delibera

**Infrastrutture.** In Cdm il decreto commissari con le nuove norme per riattivare le procedure Governance al Mit dopo i rilievi del Colle

**Flavia Landolfi**

ROMA

Nel d-day del pacchetto sicurezza arriva in porto, dopo un mese di stallo, il decreto del ministro Salvini sulle infrastrutture. Nel menù c'è al primo punto il Ponte sullo Stretto che il vicepremier e leader del Carroccio vuole rimettere velocemente in pista per portarlo in approvazione il prima possibile, rimediando così alla bocciatura della Corte dei conti arrivata in due fasi a novembre e a dicembre. Il nuovo decreto legge parte da qui: dall'esigenza dichiarata di «ottemperare alle deliberazioni della Sezione centrale del controllo di legittimità» e di rimettere in moto una procedura per un'opera che resta al centro della scena politica.

Nel testo atterrato sul tavolo di Palazzo Chigi anche i nuovi super commissari - Andrea Gemme ad di Anas che subentra ai commissari esistenti sui cantieri stradali

e Aldo Isi ad di Rfi su quelli ferroviari - il bando-tipo per le concessioni balneari. Problematica invece la norma sugli stadi: secondo fonti di governo il neocommissario - indicato nei giorni scorsi nel presidente del Consiglio dei lavori pubblici Massimo Sessa - dovrà rinunciare a uno dei due stipendi, scoglio già affiorato nelle scorse settimane e che ora sarebbe risolto. Ma è il Ponte e il riavvio dell'iter il cuore del provvedimento. Dopo una serie di bozze circolate nei giorni scorsi e finite sotto l'occhio vigile del Colle, il testo ha cambiato forma: il Mit ha sbianchettato la nomina dell'ad Stretto di Messina Pietro Ciucci a supercommissario, il ridimensionamento dei poteri di vigilanza della Corte dei conti e infine l'ammorbidente del danno erariale.

Al loro posto l'articolo 1 riscrive da capo tutti i passaggi, in capo al ministero delle Infrastrutture che torna a tenere in mano la gover-

nance delle procedure, per approdare al Cipess e poi alla Corte dei conti con le carte in regola. Il cuore della riscrittura riguarda la nuova delibera Cipess e il pacchetto istruttorio che dovrà accompagnarla, oltre che il 3° Atto aggiuntivo con la convenzione con la Stretto di Messina, finito anche lui nel cestino a dicembre con un'altra bocciatura della magistratura contabile. E così l'impianto del decreto mette nero su bianco una procedura per fasi che riapre il percorso amministrativo senza tornare indietro sull'assetto complessivo dell'opera. Non si riparte da zero, dalla gara che pure era stata oggetto di obiezioni nella pronuncia della magistratura contabile, ma dalla ricostruzione della documentazione e dalla definizione di un nuovo quadro autorizzativo capace di reggere a un nuovo vaglio preventivo di legittimità.

A sottolineare la portata del decreto è il ministero guidato da Salvini in una nota diffusa dopo il Cdm di ieri che ha parlato di un iter che «prosegue in conformità alle deliberazioni della Corte» e che punta a rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni centrali coinvolte - dalla Presidenza del Consiglio al Mef, fino a Ambiente, Interno, Difesa, Protezione civile e Salute - per produrre «le integrazioni tecnico-istruttorie necessarie». La sequenza individuata dal decreto prevede l'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessionaria, l'acquisizione dei nuovi pareri tecnici e ambientali e la costruzione di una proposta di delibera capace di superare i rilievi dei magistrati contabili. Un passaggio chiave riguarda il rapporto tra i due atti che hanno segnato l'ultimo snodo del Ponte: l'atto aggiuntivo alla



convenzione con la Stretto di Messina e la delibera Cipess sul progetto. Il Mit sottolinea la necessità di chiarirne il «rapporto logico e cronologico», uno dei punti su cui si è concentrata la revisione del testo nelle ultime settimane: e dunque prima la delibera e poi l'atto e non viceversa come accaduto in passato. Dentro questa nuova roadmap rientrano anche gli adempimenti sulla direttiva Habitat e il dialogo con la Commissione europea, chiamati a costruire il perimetro ambientale e giuridico su cui poggerà la nuova decisione.

Nello stesso articolo viene inoltre prevista la nomina dell'ad di Rfi Aldo Isi come commissario straordinario per le opere ferroviarie di accesso, con l'obiettivo - spiegano dal ministero - di far procedere le

infrastrutture a terra «rapidamente e in parallelo all'opera principale» come sottolinea il Mit. Accanto al Ponte, il decreto interviene anche su altri dossier infrastrutturali rimasti finora sullo sfondo. Arrivano i nuovi commissari per una parte degli interventi stradali Anas e per i cantieri ferroviari, con l'obiettivo dichiarato di accelerare le opere già avviate e rafforzare il coordinamento tra amministrazioni centrali e territori. C'è poi il capitolo sulle concessioni autostradali, con norme che puntano a riequilibrare i piani economico-finanziari dopo la stagione Covid. Resta invece in bilico la partita dei balneari: nel testo compare il bando-tipo per le concessioni, ma fino all'ultimo il nodo è rimasto aperto e non è chiaro se la formulazione

definitiva reggerà ai rilievi politici e tecnici emersi nelle ultime ore.

Dalle opposizioni arrivano però attacchi duri. Per la deputata M5s Daniela Morfino il decreto rappresenta «uno schiaffo supplementare alla Sicilia devastata». Ancora più netta la critica di Angelo Bonelli, che parla di «decreto furbizia» accusando il governo di voler «evitare che il progetto venga valutato nella sua interezza dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Per il commissario sugli stadi niente doppio stipendio: potrà percepirne solo uno**



**MATTEO SALVINI**

Vicepremier,  
ministro delle  
Infrastrutture e  
leader della Lega

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Decreto-legge in Cdm. Ai concessionari autostradali il recupero dei mancati ricavi del Covid

# Ponte, no al super commissario

## Restano i controlli della Corte dei conti. La regia? Al Mit

DI MARCO SOLAIA

**N**el decreto-legge infrastrutture saltano le limitazioni al controllo della **Corte dei conti** per il **Ponte sullo Stretto di Messina** e lo «scudo per la responsabilità erariale», viene ridisegnato l'iter procedurale che porterà ad una nuova delibera **Cipess**; sparisce la governance assegnata ad un «super-commissario»; previsti passaggi all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono questi alcuni dei punti trattati nel decreto-legge infrastrutture recante «disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, regolazione e concessioni» varato ieri dal Consiglio dei ministri, che aveva all'ordine del giorno anche le norme in tema di sicurezza.

**Nel provvedimento non si parla però soltanto del**

Ponte stretto di Messina perché sono previste disposizioni su diversi altri temi: commissari straordinari di **Rfi** e **Anas**, velocizzazione del completamento della linea C della Metropolitana di Roma, opere per **Uefa Euro 2032** e (ancora) per i **Giochi olimpici Milano-Cortina 2026** che si aprono oggi a Milano, oltre a disposizioni sulle concessionarie autostradali e sulle concessioni demaniali marittime. Rimane comunque il fatto che era sul Ponte che si concentravano le attese maggiori e il testo, preparato dai tecnici di Porta Pia per superare i rilie-

vi espressi (con le motivazioni del 16 dicembre 2025) dalla Corte dei conti (che anche la settimana scorsa aveva preso una dura posizione sui testi che stavano circolando), è stato oggetto di una serrata interlocuzione con la Presidenza della Repubblica dopo che le prime bozze prevedevano un

certo ridimensionamento dei poteri di controllo della Corte dei conti, la centralizzazione dei controlli antimafia e l'introduzione della figura del Commissario straordinario al quale sarebbero stati assegnati ficcanti poteri anche derogatori per portare avanti l'iter di approvazione del progetto dell'opera sul quale i magistrati contabili avevano formulate numerose e argomentate osservazioni. Da quanto risulta i tecnici del Quirinale avrebbero eccepito sulla natura di straordinarietà dell'intervento non riconducibile alle tipiche situazioni emergenziali e non tale da legittimare norme in deroga alla legislazione sulle grandi opere. Nell'ultima bozza nota, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, il risultato di questa interlocuzione si sarebbe materializzato nella nuova versione dell'articolo 1 nel quale si prevederebbe un ritorno ad una

governance tradizionale, riportata al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche per le questioni attinenti la riformulazione del piano economico-finanziario di un'opera che è confermato valere di 13,5 miliardi. Sarebbero stati inseriti anche i pareri

dell'ART (autorità regolazione dei trasporti) e del Consiglio superiore, oltre ad una maggiore attenzione sul rispetto delle direttive in materia ambientale. Infine verrebbe assegnata alla delibera Cipess che verrà nuovamente emanata la funzione di sostituire tutte le autorizzazioni.

**Venendo alle altre materie il dl prevede norme** in tema di compensi sul personale che opererà nell'ambito dell'organizzazione degli Europei di calcio del 2032, ma anche disposizioni sui commissari straordinari nominati per gli interventi stradali in base

al decreto 77/2021: ad essi subentrerà l'amministratore delegato di Anas, **Claudio Gemme** con gli stessi compiti (progettare ed eseguire interventi stradali di competenza Anas. Analoga norma per le ferrovie, con passaggio di funzioni commissariali a Aldo Isi, amministratore delegato RFI. Al commissario straordinario della linea C di Roma, **Maria Lucia Conti**, viene chiarito che spettano anche poteri in merito alla stipula di accordi transattivi condizionati alla rinuncia di Roma metropolitana a pretese e azioni e ai giudizi ad oggi pendenti. L'articolo 8 prevede che i concessionari autostradali che non abbiano definito con il concedente meccanismi di recupero degli oneri derivanti dall'emergenza Covid-19 possano inserire questi oneri (minori ricavi) nelle proposte di aggiornamento dei PEF.

© Riproduzione riservata



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-1T0010



**Ponte sullo Stretto.** Il governo punta ad accelerare l'iter dell'opera

# Ancora uno stop alla prelazione negli appalti di project finance

## Corte di giustizia Ue

**Nella sentenza Urban Vision i giudici escludono il ricorso a corsie preferenziali**

La Corte di giustizia Ue ha piantato ieri un paletto destinato a cambiare volto al project finance negli appalti pubblici. Con una sentenza attesa da mesi dall'esito quasi scontato i giudici di Lussemburgo hanno tirato una riga: il diritto di prelazione nei partenariati pubblici privati confligge con i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Una pronuncia destinata a riverberarsi sulla tormentata gara per la concessione dell'autostrada del Brennero, la A22.

La vicenda giuridica (causa C-810/24) nasce da una vertenza italiana sorta nel 2023 tra Urban Vision e il Comune di Milano all'esito di una procedura di gara per la fornitura e la gestione per 24 anni di 110 servizi igienici pubblici automatizzati per un controvalore di 34 milioni di euro in cambio di una serie di postazioni pubblicitarie. La gara, ini-

zialmente vinta da Urban Vision, è stata poi assegnata al promotore: un raggruppamento di imprese tornato in pista facendo leva sul diritto di prelazione.

Il meccanismo contestato è noto: un operatore privato propone, l'amministrazione valuta e approva, poi mette a gara. Alla fine, però, se il promotore non vince, può "pareggiare" l'offerta migliore entro quindici giorni e prendersi comunque la concessione, rimborsando al vincitore i costi di preparazione entro un tetto fissato (2,5%). Per la Corte questo scardina il principio di parità di trattamento della direttiva concessioni 2014/23: consente, di fatto, a uno solo di rientrare in partita aggiustando il tiro sull'offerta economica. Una corsia preferenziale che i vari Codici degli appalti hanno replicato di volta in volta per rendere più appetibile uno strumento, quello del Pf, largamente marginalizzato. E che trova spazio anche nel recente Correttivo finito sotto la lente di Bruxelles a ottobre con l'avvio di una messa in mora nei confronti dell'Italia. Ora questa nuova spallata.

«La presentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non assicura di vincere la gara», con una distorsione della concorrenza che collide con l'obbligo di valutare le offerte «in

condizioni di concorrenza effettiva». I giudici non potrebbero essere più espliciti e chiamano in causa tra l'altro la direttiva sulle concessioni: il faro per le gare è e deve essere la condizione di parità tra imprese che non può essere messa in discussione.

Ora però bisognerà calare la decisione sul piano di realtà. Il primo dossier della lista è quello delicato della gara per la concessione dell'autostrada del Brennero, la A22. È anche qui che la sentenza europea è destinata a incidere dopo il riavvio del bando del Mit con un percorso a singhiozzo tra stop and go impressi proprio dal diritto di prelazione contestato a più riprese da Bruxelles. Al punto che, a quanto si apprende, il Mit avrebbe già aggiustato il tiro pronto a espungere il diritto di prelazione nelle prossime lettere di invito a manifestare interesse accogliendo così l'orientamento comunitario. Ma con un dossier che si chiude un altro potrebbe aprirsi a breve: alla scadenza della concessione della Brescia-Padova cerchiata sul calendario per la fine dell'anno, l'autostrada potrebbe passare nelle mani di Cav, di proprietà della Regione Veneto, con un affidamento diretto e dunque senza gara.

—F.La.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## L'analisi

# IL MODELLO ITALIANO GIUDICATO ANTI CONCORRENZIALE

di **Marcello Clarich**

Il project financing all'italiana subisce una sonora bocciatura da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea che segna in pratica la fine di un istituto che pur ha consentito in questi anni alle stazioni appaltanti di realizzare opere di interesse pubblico finanziate in gran parte con risorse private.

L'incentivo per le imprese a presentare alle stazioni appaltanti progetti da mettere poi a gara è il diritto di prelazione ritenuto ora incompatibile con il diritto europeo (sentenza 5 febbraio 2026 in C-810/24). Il diritto di prelazione consente al promotore del progetto di pareggiare l'offerta dell'impresa risultata prima classificata nella procedura di gara. Tuttavia, secondo la Corte di giustizia ciò distorce la concorrenza e viola il principio della libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

In effetti, la partecipazione alle gare bandite secondo la procedura del project financing è molto ridotta perché poche imprese si sobbarcano i costi e l'impegno per la presentazione di un'offerta, sapendo che il promotore potrà comunque aggiudicarsi la commessa.

La sentenza della Corte di giustizia non giunge però

inaspettata. Infatti, anche la Commissione europea da tempo aveva dubitato della compatibilità con il diritto europeo del diritto di prelazione disciplinato dal Codice dei contratti pubblici del 2023.

Per superare le criticità circa un anno fa un decreto correttivo del Codice ha rivisto completamente la procedura di project financing (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209). In particolare, è stata prevista la pubblicità sul sito dell'amministrazione della notizia relativa alla presentazione di una proposta assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di proposte alternative da valutare in modo comparativo per scegliere quella da mettere a gara. Questa forma iniziale di concorrenza poteva compensare in qualche modo il vantaggio competitivo derivante dal diritto di prelazione.

La Commissione europea non ha ritenuto sufficienti queste modifiche e anzi lo scorso 8 ottobre ha avviato nei confronti dello Stato italiano una procedura di infrazione contestando anche le disposizioni correttive del 2024.

Anche a livello nazionale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione in più occasioni

hanno segnalato le criticità del project financing.

Secondo la Corte di giustizia, la restrizione della libertà di stabilimento dovuta all'effetto dissuasivo per le imprese europee a partecipare alle gare non può essere giustificata in base al principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118 della Costituzione) richiamato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione. Il diritto di prelazione costituisce infatti una modalità di cooperazione tra pubblico e privato per rendere più efficace la realizzazione di progetti di interesse pubblico e apporta nuove idee e conoscenze alle stazioni appaltanti. Secondo la Corte, questo obiettivo non rientra però tra i motivi che legittimano restrizioni della libertà di stabilimento.

La sentenza lascia aperto un solo spiraglio in quanto ha preso in considerazione il vecchio Codice del 2016 e non anche il Codice del 2023, come modificato nel 2024. Non è da escludere del tutto che, nonostante l'opinione contraria della Commissione europea, in un futuro caso la Corte possa avallare i miglioramenti già introdotti e che potrebbero essere ulteriormente affinati dal legislatore italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Approvato l'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione nelle aree interne

# Per il rischio sismico 200 mln

## Finanziamento per edifici pubblici e opere d'arte stradali

DI MASSIMILIANO FINALI

**A**mmonta a 200 milioni di euro lo stanziamento volto a rafforzare le azioni di riduzione del rischio sismico nei territori più fragili e a rischio di marginalizzazione. Il Dipartimento "Casa Italia" e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud presso la Presidenza del consiglio dei ministri hanno approvato l'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle "aree interne" in zona sismica 1 e 2 da ammettere a finanziamento. Tali aree, caratterizzate da una diffusa carenza di infrastrutture e servizi essenziali, risultano infatti particolarmente vulnerabili in caso di eventi sismici. L'avviso disciplina termini e modalità per la selezione degli interventi per il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici di edifici, elisuperfici pubbliche e opere d'arte stradali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 giugno 2026. Ogni proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili.

### Bando per gli enti locali

Con riferimento allo specifico contesto territoriale delle "aree interne" in zona sismica 1 e 2, possono partecipare alla procedura in qualità di proponenti le Regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane proprietarie degli edifici ed elisuperfici pubblici e delle opere d'arte stradali.

### Gli interventi ammissibili

Il bando disciplina i termini e le modalità per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché su

opere d'arte stradali insistenti sui territori delle aree interne. Gli interventi devono avere come obiettivo il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione dei seguenti edifici:

strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di comuni, edifici sede di uffici pubblici degli enti territoriali. I progetti possono anche riguardare la realizzazione, il rafforzamento, il migliora-


mento o l'adeguamento a fini antisismici di elisuperfici, nonché il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici delle opere d'arte stradali, ivi inclusi interventi di consolidamento strutturale e geotecnico, finalizzati prioritariamente a garantire la continuità dei percorsi di emergenza e l'accessibilità ai servizi essenziali. Rientrano tra le opere d'arte stradali i ponti, i viadotti, le gallerie, i cavalcavia e sottopassi, nonché i tombini idraulici, i muri di sostegno e le paratie, se afferenti a strade. Sono ammissibili gli interventi realizzati sugli edifici e sulle elisuperfici di esclusiva titolarità pubblica, ancorché inutilizzati. Non sono ammessi interventi su edifici o elisuperfici realizzati in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo, o in aree o zone con vincolo di inedificabilità assoluto, in violazione della vigente normativa di settore. Ciascun proponente, in sede di domanda di partecipazione, è tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti allegando la pertinente documentazione a supporto.

**Tetto massimo per ciascun intervento**

Con riferimento agli interventi sugli edifici, l'importo massimo del finanziamento concedibile è pari a 3 milioni di euro per singolo intervento, mentre con riferimento agli interventi sulle

elisuperfici, l'importo massimo del finanziamento concedibile è pari a 500 mila euro per singolo intervento. Infine, per gli interventi sulle opere stradali, l'importo massimo del finanziamento concedibile è pari a un milione di euro per singolo intervento. Per interventi di importo superiore al tetto massimo finanziabile, il proponente, in ogni caso, è obbligato a garantire la copertura e a dare completa attuazione all'intero progetto per il 100% del relativo valore economico. Il medesimo obbligo di integrale copertura sussiste per le spese non finanziabili.

© Riproduzione riservata



Per "aree interne" in zona sismica 1 e 2



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-1T0010



# De Luca: agli autonomi serve competenza, aumenti salariali legati alla produttività

## Consulenti del lavoro

**Il blocco pagamenti della Pa «non diventi una norma discriminatoria per noi»**

**Alessandro Galimberti**

Il blocco dei pagamenti ai professionisti «è un principio condivisibile, ma non può trasformarsi in una norma discriminatoria per i professionisti». Perché molte volte «è la Pa stessa a pagare in ritardo» e a determinare così il «consolidamento di situazioni debitorie a carico dei professionisti».

Dal palco di Telefisco il presidente dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, interviene sul tema forse più caldo e d'attualità per le professioni: «I debiti tributari, e non solo quelli perché si parla di cartelle esattoriali» - ha spiegato De Luca - devono essere onorati, ma il fenomeno va analizzato in profondità, «evitando esposizioni troppo generiche» e valutando anche il fatto che «oltre alla Pa,

anche negli enti territoriali e nelle Regioni non si vivono stagioni di puntualità» in materia di pagamenti.

A proposito di previdenza complementare non si rischia, seguendo l'esigenza giusta di sollecitare lo sviluppo del secondo pilastro, di complicare il quadro delle scelte e degli adempimenti? Per De Luca è fondamentale lavorare sulla cultura previdenziale diffusa, «perché alla quantificazione della pensione si pensa troppo tardi, quando ormai i danni un po' sono stati già fatti. Il secondo pilastro è certamente un aspetto fondamentale del sistema previdenziale. Sistema che, però, va guardato con una prospettiva allargata, perché la previdenza è un tema fluttuante, non statico, condizionato nel lungo periodo dai fenomeni socioeconomici». La situazione agli occhi dei tecnici, continua il presidente dei consulenti del lavoro, «è chiara nei numeri, l'inverno demografico è di tutta evidenza, nel giro di dieci anni entreranno nel mercato 3 milioni e mezzo di lavoratori in meno, perché non sono nati». La questione previdenziale è anche «nell'aspettativa di vita che si allunga con la migliore qualità della pre-

videnza, della ricerca e della cura della persona». E «la somma di tutti questi fattori ci dice che parlare di riduzione dell'età pensionabile è fuori contesto. I sistemi previdenziali si basano su persone e contributi, dunque, su equilibrio e sostenibilità. Se non entrano giovani lavoratori, bisogna inevitabilmente allungare la vita lavorativa». Sempre «al netto ovviamente dei lavori usuranti. Penso che una riflessione di ampio respiro su questo tema vada fatta».

Ma oltre al problema demografico, e drammaticamente collegato all'inverno del ricambio generazionale, c'è la questione salari. Per re-

cuperare il potere d'acquisto perso negli ultimi tre lustri la politica fiscale «non basta, nonostante in questa legge di bilancio e nei limiti di investimento si sono visti segnali che vanno in questa direzione». La perdita di potere d'acquisto è «certamente figlia anche della crisi internazionale ed energetica che hanno penalizzato i redditi - chiosa De Luca - perciò penso che stimolare l'aumento dei salari, sempre all'interno della contrattazione collettiva, tramite istituti che aumentino la produttività possa essere la soluzione». Per quanto riguarda gli autonomi la ricerca condotta dalla Fondazione (si veda il Sole 24 Ore di ieri, ndr) dice che «c'è una leggera contrazione, ma con un altro segnale: bisogna scegliere la competenza e allo stesso tempo la specializzazione. Per esempio, noi siamo una categoria a disoccupazione zero e siamo cresciuti arrivando ad assistere circa dieci milioni di lavoratori. La scelta ineludibile è proprio quella di rafforzare le competenze e le specializzazioni adeguandole al mercato di riferimento per avere migliori performance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ROSARIO DE LUCA**  
Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro





La novità per gli Enti di previdenza privati nel dl Pnrr. Sanzioni a partire da 500 euro

# Casse forzate alla conciliazione

## Risoluzione stragiudiziale prioritaria nelle liti con gli iscritti

DI SIMONA D'ALESSIO

**L**iti fra Casse di previdenza private e professionisti iscritti affidate a «sistemi di risoluzione stragiudiziale», sotto l'egida della Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione). E, qualora gli Enti decidessero di non aderire a tali strumenti, scatterebbero le sanzioni. È la novità contenuta nell'articolo 29 del decreto-legge che fissa ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione, approvato nel Consiglio dei ministri del 29 gennaio scorso. Una norma in linea con la proposta che il presidente della Covip Mario Pepe lanciò nell'estate dell'anno passato quando, in occasione della presentazione della relazione annuale, lamentò l'assenza del «potere di dirimere eventuali liti tra forme pensionistiche complementari e Casse previdenziali e i singoli iscritti, pensionati e beneficiari», così come «tra iscritti e datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi». E, perciò, for-

mulò l'ipotesi di «istituire presso la Commissione un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come in Banca d'Italia, nella Consob (Commissione per le società e la borsa) e nell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)», con un arbitro «ad hoc». Una mossa, proseguì, che consentirebbe agli associati agli Istituti di «ottenere una decisione in tempi rapidi, senza i costi derivanti dall'assistenza legale» (si veda *ItaliaOggi* del 24 giugno 2025).

La disposizione nel testo governativo punta ora ad inserire l'articolo 19-sexies nel decreto legislativo 252 del 2005 (la disciplina organica delle forme di previdenza complementare), specificando che i soggetti su cui la Covip esercita l'azione di controllo, «nonché» gli Enti privati normati dai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996 «aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari». E, in caso di mancata adesione, alle Casse e agli altri organismi vigilati, si legge, «si applica la sanzione (pe-

cuniaria, a partire da 500 euro, ndr) di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b)», con riferimento a quanto prevede lo stesso decreto legislativo 252 del 2005 per violazione delle regole su trasparenza, investimenti, conflitti di interesse, requisiti dei soggetti, o disposizioni particolari della Commissione.

Nella norma, poi, si precisa che la Covip stilerà un regolamento «con le modalità di svolgimento delle procedure, gli importi a carico dei ricorrenti, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente», in modo che sia «assicurata l'imparzialità e l'indipendenza», con l'intento di garantire «la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela». Infine, si puntualizza, il ricorso al sistema di risoluzione fissato dalla Commissione «è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 210 (il provvedimento sulla mediazione civile, ndr), e non pregiudica» la possibilità di optare per «ogni altro strumento previsto dall'ordinamento».

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



# Legge spazio, verso un regime transitorio per gli obblighi dei privati

## Space economy

Per l'emendamento di FdI al Dl Milleproroghe possibile via libera del governo

ROMA

Torna in pista il regime transitorio della legge quadro sullo spazio. Un emendamento al decreto milleproroghe, a prima firma Andrea Mascaretti (Fratelli d'Italia), punta a esentare dalla maggior parte degli obblighi previsti dalla legge - a partire dall'autorizzazione e dall'assicurazione - le attività spaziali dei privati già in essere. L'efficacia delle disposizioni, in sintesi, scatterebbe decorso il termine di 90 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi (tuttora in definizione) applicandosi solo alle attività avviate successivamente a questo termine.

Inoltre, alle attività che sono disciplinate da contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del provvedimento (cioè il 25 giugno 2025), ma anche a quelle in corso a quella data, si continuerebbero ad ap-

plicare le disposizioni in vigore prima del 25 giugno 2025. L'emendamento, depositato nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, chiarisce che nel caso di estensioni di contratti per fasi successive di missioni già in corso, fa fede la data del primo contratto stipulato per la prima fase.

Il testo proposto dal deputato Mascaretti non ha ancora ottenuto formalmente il parere positivo dell'esecutivo, ma a fare ipotizzare che possa avere il "bollino" governativo è il fatto che si tratta di una correzione che era già stata concordata a giugno, nel corso dell'iter della legge al Senato. «In quell'occasione l'approvazione saltò in extremis solo per l'urgenza di chiudere il provvedimento senza correzioni» spiega ora Mascaretti, «mentre sul merito dell'intervento c'era già stata un'apertura del governo. Ora credo che la sostanza possa essere recuperata nel Dl milleproroghe, anche se magari in una versione riformulata».

Nel dettaglio, l'emendamento introdurrebbe il regime transitorio in riferimento a otto punti della legge sul-

lo spazio. Il principale riguarda l'obbligo di ottenere dall'Agenzia spaziale italiana un'autorizzazione subordinata al possesso di una serie di requisiti oggettivi di idoneità tecnica. La deroga scatterebbe poi per le sanzioni

previste nel caso in cui non vengano fornite le informazioni o i documenti richiesti o non siano adottate le misure necessarie per consentire le ispezioni e per tutti gli obblighi assicurativi che fin dall'inizio avevano destato perplessità tra diverse imprese del settore. Riassumendo, su questo tema la legge prescrive che «l'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte ed è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi». Come conseguenza, gli operatori autorizzati sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**I vincoli su autorizzazioni e assicurazione scatteranno 90 giorni dopo i decreti attuativi**





# Ai e giovani, le sfide della professione

## Tra il pubblico

Le voci dalla platea

**Camilla Colombo**  
**Camilla Curcio**

Per i commercialisti l'intelligenza artificiale non è più una prospettiva lontana ma uno strumento da integrare con prudenza nelle attività quotidiane. Nel corso della 35esima edizione di Telefisco, è questo il tema su cui i professionisti presenti tra il pubblico si sono trovati più allineati. Appoggiandosi anche alla scelta dell'agenzia delle Entrate di utilizzare l'AI per i controlli. «Sono più avanti di noi e dobbiamo adeguarci: più che un tema per il cliente, è una sfida per noi professionisti», commenta Elena Roncalli, commer-

cialista iscritta all'Ordine di Bergamo dal 2007 e veterana dell'evento.

Della stessa opinione Margherita Molinari, iscritta all'Ordine di Bergamo ma operativa soprattutto su Milano. «Io la sto attivando e credo molto in quest'opportunità, che è già reale e di cui non possiamo fare a meno. Anche sentendo oggi il vicesegretario Maurizio Leo, mi pare di aver capito che le Entrate la stiano adoperando con la assicurazione che non sarà usata rispetto alle lettere di compliance».

L'uso sempre più diffuso di questa tecnologia è confermato sia da Francesco Geneletti, presidente uscente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo, sia da Giorgio Gavazzeni, presidente neoeletto. «Due anni fa l'AI era ancora un sentito dire, oggi è entrata nel nostro Codice deontologico con un articolo ad hoc. Ad esempio, nel no-

stro mandato professionale dobbiamo esplicitare la clausola dell'utilizzo o meno nella consulenza», spiega Geneletti. Gli fa eco Gavazzeni che ha annunciato di voler costituire una Commissione sul tema «per aiutare i colleghi a svilupparla nel lavoro».

Anche Nicola Alessandro Coletto, iscritto a Milano ma attivo a Bergamo, si avvale di Chat Gpt nella versione a pagamento «per avere informazioni sempre aggiornate vista l'evoluzione rapida della normativa. Ma è necessario fare le domande giuste». Per tutti i professionisti, il vero vantaggio dell'AI è, senza dubbio, il risparmio di tempo.

Guardando al futuro, un altro nodo delicato da sciogliere resta quello dell'attrattività del mestiere per le nuove generazioni. Marcello Mora, commercialista bergamasco che, da 30 anni, segue Telefisco «come momento di

aggiornamento e incontro con i colleghi», ricorda quanto la professione sia cambiata negli anni e come ora stia affrontando una fase di passaggio. «C'è un netto calo di giovani professionisti», raccontano i fratelli Giovanni e Mauro Frosio. «Quando abbiamo iniziato noi, all'Ordine i curriculum erano molti, oggi latitano. È difficile trovare nuove leve che intendono affacciarsi a questo mondo, sia perché l'idea di professione in sé è in crisi sia perché il commercialista oggi è visto un po' come un Azzecagarbugli».

Ma c'è anche chi, tra gli oneri da gestire, vede nel proprio lavoro uno scopo sociale. «Oltre che commercialisti, siamo mediatori culturali», conclude Molinari, «perché dobbiamo colmare la distanza tra un ente pubblico e il contribuente, che si sente sempre un po' vessato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



# De Nuccio: iperammortamento strutturale, pronto il decreto per i certificatori Tcf

## Commercialisti

La categoria boccia la stretta sui pagamenti della Pa ai professionisti

### Federica Micardi

I corsi di formazione per i certificatori del tax control framework partiranno a marzo. La notizia è stata data dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, nel corso di Telefisco. «Abbiamo approvato il programma, individuato i relatori, la piattaforma e le modalità di svolgimento in e-learnig - ha detto de Nuccio -, stiamo per iniziare le registrazioni e contiamo di partire non più tardi della prima metà di marzo con i corsi, dando così il via al reclutamento dei nuovi certificatori del Tcf. Per noi commercialisti questo è un ambito operativo particolarmente significativo». L'avvio dei corsi apre, infatti, la strada all'iscrizione nell'Elenco dei profes-

sionisti abilitati alla certificazione del tax control framework tenuto presso il ministero dell'Economia.

De Nuccio, dal palco di Telefisco, ha chiesto l'abrogazione della norma che prevede una stretta dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione ai professionisti. Una norma, introdotta per accelerare la riscossione nei confronti dei contribuenti morosi, che de Nuccio definisce discriminatoria. «Già in sede di audizione parlamentare ne abbiamo chiesto l'abrogazione sia perché discriminatoria, in quanto impone una stretta sui pagamenti della Pa unicamente nei confronti dei professionisti, sia perché non prevede una soglia minima dei pagamenti dovuti e dei debiti fiscali e contributivi scaduti, oltre la quale doverla applicare. Dal prossimo 15 giugno, quindi, anche un debito scaduto di pochi euro permetterà alle amministrazioni pubbliche di bloccare il pagamento anche di poche centinaia di euro nei confronti dei soli professionisti. Per di più - ha aggiunto - rispetto alle procedure ordinarie di verifica della Pa oggi previste per i pagamenti di importi superiori a 5.000

euro, la nuova norma salta il passaggio del pignoramento da parte dell'agente della riscossione, consentendo all'ente pubblico di eseguire il pagamento direttamente all'agente fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e - solo per la parte eventualmente residua - al professionista».

Nel corso di Telefisco il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo ha parlato dell'estensione "geografica" dell'iperammortamento; secondo de Nuccio l'eliminazione del requisito correlato alla provenienza geografica dei beni strumentali agevolabili è una buona

notizia, ma aggiunge «serve anche semplificare le procedure e rendere strutturale l'incentivo».

De Nuccio ricorda che l'allargamento era tra le proposte avanzate dal Consiglio nazionale «non foss'altro - spiega il presidente - per una constatazione pratica, prendiamo ad esempio gli intangibles assets come le immobilizzazioni immateriali tipo i software. Ci sono case produttrici che sono localizzate prevalentemente negli Stati Uniti e in Giappone».

Un'altra richiesta avanzata dai commercialisti è quella di rendere l'iperammortamento una misura strutturale, «in modo da consentire - spiega de Nuccio - sia all'imprenditore che al professionista che lo segue di poter approdare ad una pianificazione dell'investimento in maniera chiara».

L'ultimo suggerimento fatto da de Nuccio in merito all'iperammortamento riguarda la semplificazione della procedura per potervi accedere: «la norma stabilisce ben tre comunicazioni. Sarebbe utile prevederne due, una all'inizio dell'investimento e un'altra, di rendicontazione, alla fine».



**ELBANO DE NUCCIO**  
Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA





FRIULI APRIPISTA IN ITALIA PER L'INNOVATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELLA FILIERA BOSCHIVA

# È nata la nuova figura del tecnico geoforestale

Con varie competenze tra meccanica, informatica, topografia e amministrazione

DI FILIPPO MERLI

Meccanica, informatica, topografia, gestione dei cantieri, supporto nella componente burocratica e amministrativa: sono le trasversali competenze del tecnico geoforestale, una nuova figura professionale moderna e strategica istituita in Friuli-Venezia Giulia, regione apripista in Italia per la formazione dei neonati professionisti della filiera bosco-legno.

Negli ultimi anni le imprese forestali friulane hanno conosciuto una forte crescita e un significativo processo di ammodernamento: oggi operano con macchinari avanzati, meccanizzati e a gestione elettronica che richiedono competenze tecniche specifiche per una corretta pianificazione e gestione delle attività. In questo contesto, il tecnico geoforestale può tradurre i progetti elaborati dai dottori forestali in azioni operative concrete per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità. L'innovativo profilo risulta inoltre di grande utilità anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali, che ne-

cessitano di competenze tecniche intermedie per la gestione del patrimonio forestale, dei cantieri e delle procedure collegate. Il percorso formativo del tecnico geoforestale (della durata di quattro anni da svolgere all'Isis Solari di Tolmezzo) non è un punto di arrivo, ma può costituire una base solida per la prosecuzione degli studi, consentendo l'accesso successivo ai due Its presenti in filiera o ai corsi di laurea.

«Le imprese boschive sono profondamente cambiate: lavoriamo con tecnologie avanzate e cantieri sempre più complessi»,

ha spiegato **Mirco Cigliani**, presidente di Legno Servizi e titolare di un'impresa boschiva. «Il tecnico geoforestale è quindi una figura fondamentale per accompagnare questa evoluzione e rendere il lavoro più efficiente e strutturato». Anche secondo **Stefano Casagrande**, presidente di Aibo Fvg, «serve una figura che sappia parlare sia il linguaggio operativo delle imprese sia quello tecnico della progettazione forestale. Il tecnico geoforestale risponde a questa esigenza e rappresenta un tassello essenziale per il futuro del settore forestale

regionale».

«L'economia del legno è sempre più importante in Friuli-Venezia Giulia e la nuova figura di tecnico geoforestale rappresenta un passo avanti strategico in questa direzione», ha sottolineato **Edi Snaidero**, presidente di Clu-

ster legno arredo Fvg. «Grazie al nuovo percorso si potrà infatti valorizzare l'economia di settore, garantire un ricambio generazionale tra i tecnici e favorire lo sviluppo sociale nei territori montani, proponendo nuove professionalità sia alle imprese sia alle amministrazioni locali». «È davvero importante che il Friuli-Venezia Giulia, ai fini di una strategica gestione del patrimonio boschivo e delle filiere produttive collegate, investa nella formazione di tecnici e nello sviluppo di competenze in questo ambito», ha detto **Maurizio Meletti**, presidente della Cna friulana. «Ciò significa sostenere indirettamente le tante piccole imprese che operano nel comparto del legno e darsi un'occasione ulteriore di conquistare un ruolo di primo piano».

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



Maurizio Leo conferma le anticipazioni del Videoforum. Carbone: in arrivo 2,4 mln di lettere

# Iperammortamento globale

## Mef al lavoro per cancellare la clausola Made in Ue

DI FRANCESCO CERISANO  
E FRANCESCO LEONE

Iperammortamento senza confini. Il Mef è al lavoro per eliminare le limitazioni territoriali che oggi circoscrivano l'incentivo ai soli investimenti effettuati entro il perimetro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. L'obiettivo è arrivare ad approvare, in uno dei prossimi provvedimenti legislativi utili, una norma che consenta l'applicazione dell'agevolazione, indipendentemente dalla provenienza geografica del bene strumentale agevolabile.

Ad annunciare il superamento della clausola "made in Ue" è stato il viceministro dell'economia e delle finanze **Maurizio Leo**, nel corso di un incontro con la stampa specializzata. Le rassicurazioni del viceministro confermano le anticipazioni già date dal direttore generale delle Finanze, **Giovanni Spalletta**, nel corso del Videoforum di ItaliaOggi (si veda ItaliaOggi del 29 gennaio). "Oggi il perimetro dell'agevolazione è ben delimitato perché si parla solo di interventi fatti in ambito europeo e nello spazio economico europeo", ha spiegato Leo. "Ma stiamo lavorando con l'obiettivo di eliminare queste limitazioni territoriali e se tutto andrà secondo le aspettative, dovremmo inserire la modifica dell'iperammortamento nel prossimo provvedimento legislativo utile".

Le ipotesi di riforma sul tavolo erano molteplici. La strada che sembrava più ragionevole, cioè estendere l'agevolazione anche ai beni prodotti nel G7, sembra essere però poco percorribile, perché allargherebbe il perimetro dell'agevolazione ma escluderebbe beni provenienti da Paesi come Corea e Taiwan. Di qui la scelta di una soluzione più drastica che porta a rimuovere completamente le limitazioni territoriali legate al luogo di produzione dei beni.

Si tornerebbe, se così fosse, allo stesso perimetro agevolativo già sperimentato con il credito d'imposta transizione 4.0 e, ancora prima, con la precedente versione dell'iperammortamento. Si agevolano, cioè, tutti i beni che hanno le caratteristiche richieste dalla norma, a prescindere da dove sono prodotti.

L'annuncio di Leo è stato salutato con molto favore dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio**, che tuttavia ha chiesto al governo di andare oltre, semplificando le procedure e rendendo strutturale l'incentivo. "La reintroduzione dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali è un segnale importante perché rilancia una misura che, nella sua precedente edizione, ha già dato ottimi risultati", ha osservato. Tuttavia, ha proseguito de Nuccio, l'auspicio dei commercialisti è che le procedure dell'incentivo vengano semplificate. Senza replicare la stagione degli incentivi "automatici" ormai definitivamente accantonata per l'esperienza dei bonus edilizi, secondo de Nuccio "si potrebbe tentare di ridurre a due le tre comunicazioni previste". E soprattutto si potrebbe "rendere strutturale l'incentivo così da favorire una migliore programmazione degli investimenti e la loro più efficace sostenibilità economica". Uno "sforzo ulteriore" rispetto all'attuale orizzonte triennale che abbraccia gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028.

A favore della proposta di eliminare le limitazioni territoriali si era fin da subito espresso il **Mimit** che già a dicembre, confrontandosi con le imprese, aveva manifestato le possibili difficoltà a reperire i beni oggetto di incentivo esclusivamente nell'Ue.

**Redditi da lavoro autonomo**

Sulla tassazione dei redditi da lavoro autonomo, potrebbe-

ro arrivare modifiche. Fermo restando il principio dell'omnicomprensività, secondo cui tutti i componenti positivi e negativi che afferiscono all'attività di lavoro autonomo devono essere assoggettati a tassazione nell'ambito di questa categoria reddituale, è allo studio del Mef un intervento specifico sulla tassazione degli acquisti dei crediti da Superbonus.

**Carbone: in arrivo 2,4 milioni di lettere di compliance.**

Intanto dall'Agenzia delle entrate arrivano i dati sull'attività di controllo posta in essere l'anno scorso. Nel 2025 sono state analizzate circa 17 milioni di

posizioni che hanno portato a scovare 200.000 evasori totali tra persone fisiche ed imprese di cui il 60% soggetti che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi e il 40% soggetti completamente sconosciuti al fisco.

Nel 2026 l'Agenzia invierà oltre 2,4 milioni di lettere di compliance. Lettere che, come più volte ricordato dal direttore dell'Agenzia delle entrate **Vincenzo Carbone**, non vanno considerati veri e propri controlli ma piuttosto dei "reminder" che ricordano l'adempimento al contribuente e lo invitano e mettersi in regola. Per quanto riguarda l'Iva, le segnalazioni dell'Agenzia si focalizzeranno soprattutto sui casi in cui a fronte di fatture emesse o di corrispettivi trasmessi non risultano le liquidazioni periodiche.

**Pagamenti ai professionisti: commercialisti e consulenti del lavoro chiedono al governo un dietrofront**

E continua a far discutere la norma della Manovra che a partire dal 15 giugno rischia di bloccare i pagamenti dei compensi ai professionisti che lavorano con la p.a. (anche per importi sotto i 5.000 euro) in caso di inadempienza tributaria. I confronti istituzionali in corso stanno vertendo su numerosi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010

problemi applicativi che vanno dal rischio di blocco automatico, anche in presenza di posizioni non ancora notificate correttamente o di debiti modesti, alla delimitazione di cosa debba intendersi per regolarità contributiva dei professionisti iscritti alla Casse previdenziali (considerato che alcune recuperano i crediti attraverso l'Agenzia delle entrate e altre con decreto ingiuntivo). In una lettera inviata ai consigli provinciali (si ve-

da ItaliaOggi del 3 febbraio), il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, **Rosario De Luca**, ha evidenziato questi e altri aspetti problematici chiedendo espressamente un intervento chiarificatore da parte del Mef e della Ragioneria generale dello Stato entro la primavera. "E' una norma che ha uno scopo nobile, ossia il contrasto all'evasione fiscale, ma che va assolutamente raddrizzata", ha osser-

vato De Luca. Mentre il presidente del Cndcec, Elbano de Nuccio, ha rilanciato la richiesta di un'abrogazione tout court della disposizione in quanto "discriminatoria", perché impone una stretta sui pagamenti della p.a. unicamente nei confronti dei professionisti e non prevede una soglia minima dei pagamenti dovuti e dei debiti fiscali e contributivi scaduti, oltre la quale doverla applicare.

— © Riproduzione riservata — ■



**Maurizio Leo**



**Vincenzo Carbone**



## Per l'Anac illegittimi i requisiti oltre la SOA

E' illegittimo che una stazione appaltante preveda nel disciplinare di gara, anche a pena di esclusione, il possesso da parte del concorrente di ulteriori requisiti oltre all'attestazione SOA

Lo ha stabilito l'Anac con la delibera di precontenzioso n. 13 del 21/1/2026 relativa ad una procedura aperta per i lavori di un polo sanitario.

Nel disciplinare di gara veniva richiesto, a pena di esclusione, come requisito di partecipazione non soltanto l'attestazione SOA (società organismo di attestazione), ma anche il possesso di adeguata capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione di avere eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili a quelli dell'appalto, per un importo di dieci milioni.

Nel codice appalti (d. lgs. 36/023) l'articolo 100, al comma 4, stabilisce che "Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto"; inoltre il successivo art. 103 prevede che "per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi...".

Rispetto a queste regole, trattandosi di appalto di importo pari a 14 milioni, l'istante aveva attivato il precontenzioso sul presupposto che non potesse essere applicato l'articolo 103, relativo ad appalti oltre i 20 milioni. La stazione appaltante si era difesa argomentando che il requisito di ave-

re svolto lavori per un importo non inferiore a 10 milioni era stato definito nel rispetto dell'art. 100 del d. lgs. 36/2023, considerato che la norma attribuisce alla stazione appaltante il potere dovere di individuare i requisiti pertinenti all'oggetto dell'appalto, proporzionati all'importo (e si trattava del 71% del valore del lotto 1) e alla complessità delle prestazioni, nonché idonei a garantire l'affidabilità dell'esecutore. In sostanza il requisito era stato ritenuto dalla stazione appaltante pienamente legittimo. La delibera dà però torto alla stazione appaltante riferendosi anche a quanto dispone l'allegato II.12 al Codice ove si prevede che "fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici". All'Autorità, quindi "pare evidente che dal disposto delle citate norme emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto considerare "autosufficiente" l'attestazione SOA, a comprova delle capacità tecniche e della stabilità finanziaria dell'operatore economico, quale risultante da apposita certificazione rilasciata dagli organismi certificati di attestazione".

Quindi la previsione della lex specialis che richiede un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione SOA, oltretutto espressamente a pena di esclusione, per l'Anac non è conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittima.

— © Riproduzione riservata — ■





E' quanto ha messo in evidenza l'Anac con un atto firmato dal Presidente Giuseppe Busia

# Sponsor, stop ad accordi fai da te

## Le Amministrazioni devono tracciare e formalizzare gli atti

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**P**er gli accordi di sponsorizzazione le Amministrazioni devono assicurare la tracciabilità e la formalizzazione degli atti; la mancata sottoscrizione di un atto valido non può essere sanata con una successiva convenzione; devono essere chiare le prestazioni, la ripartizione dei compiti e degli oneri economici.

Sono questi punti fondamentali che l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo in evidenza nell'atto a firma del Presidente Giuseppe Busia, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 21/1/2026.

La vicenda vedeva il comune pubblicare un avviso per la ricerca di sponsor per un premio giornalistico dedicato ai reporter degli Stati Uniti. Nell'avviso si consentiva di presentare proposte di sponsorizzazione di diversa tipologia: una proposta di sponsorizzazione di natura finanziaria (contributo economico); una proposta di natura tecnica (fornitura di beni/servizi) oppure una proposta dal contenuto misto (contributo e fornitura di beni/servizi). Era prevista la possibilità della presenza di più sponsor per ogni progetto assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozio-

nale. In relazione ai rapporti poco trasparenti fra Comune, associazione non profit co-organizzatrice e sponsor denunciati in una esposto, l'Anac apriva un'istruttoria e rilevava come fosse poco chiaro il rapporto giuridico intercorrente tra i soggetti coinvolti.

In particolare, per la posizione dell'associazione no-profit emergeva come, non essendo registrata, non potesse ricevere fondi, mentre sarebbe emerso che "il rapporto di sponsorizzazione avrebbe riguardato unicamente il Comune di omisis e la banca; la somma erogata dalla banca sarebbe stata introita unicamente dal Comune per coprire le spese organizzative dell'evento in cambio della sponsorizzazione". Quel che è più grave per ANAC è però che era emersa "una grave carenza formale nella gestione dell'attività di co-organiz-

zazione dell'evento; il comune non ha mai adottato alcun atto scritto volto ad esplicitare e definire il contenuto della collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata".

Soltanto successivamente all'istruttoria il Comune ha provveduto a stipulare apposita convenzione scritta dettagliando le attività a carico del Comune e garantendo trasparenza sulle somme erogate all'associazione, ma in precedenza non vi era traccia di un accordo

scritto diretto a disciplinare il rapporto tra i co-organizzatori. Un grave vulnus perché "qualsiasi atto dispositivo della PA deve osservare la forma scritta in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., espressi all'art. 97 Cost., alla luce dei quali la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e ne consente il controllo sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale".

Infine per Anac è illegittima anche la successiva convenzione tra il Comune e l'associazione no-profit visto che non può essere inquadrate nell'ambito della disciplina speciale del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 (l'associazione non risultava registrata nel RUNTS); si tratta invece di un affidamento diretto, sottosoglia, di un appalto avente ad oggetto una prestazione di servizio sociale (art.127 del d.lgs. n. 36/2023) per il quale il comune non ha acquisito il CIG (codice identificativo gara) e non ha rispettato la disciplina sulla tracciabilità, essenziale in questi rapporti, il che determina - in caso di mancato adeguamento agli obblighi di tracciabilità - l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della medesima legge 136/2010.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



## Tar: vietata la sostituzione del personale qualificato

Il concorrente non può modificare l'offerta tecnica sostituendo personale formato e con soggetti privi di titoli, anche perché si viola il principio di fiducia fra stazione appaltante e concorrente.

Lo ha stabilito il TAR Veneto – Venezia, sezione terza con la sentenza del 29/1/2026, n. 237. La vicenda riguardava una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento triennale del servizio di recupero e cattura di cani, gatti ed altri animali domestici e del servizio di gestione del canile sanitario.

Nel disciplinare si prevedeva che fosse valutata la professionalità del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, compresa la relativa formazione mediante evidenze di partecipazione a corsi e titoli di studio ed esperienza maturata nel settore oggetto di gara. Successivamente il concorrente aggiudicatario, in sede di giustificazioni, aveva sostituito quattro dei tredici operatori indicati come formati in sede di offerta con altri quattro lavoratori privi di formazione.

Il Tar accoglie il ricorso su questo punto avendo verificato che il disciplinare prevedeva che, per la valutazione del personale offerto dai concorrenti, si sarebbe guardato anche alla formazione mediante evidenze di partecipazione a corsi e titoli di studio ed esperienza maturata nel settore oggetto di gara. La sostituzione del personale con altro non formato e privo di titoli ad avviso dei giudici viola anche il principio di "fiducia reciproca" che deve instaurarsi tra la stazione appaltante e gli operatori economici che prendono parte alla gara, oggi codificato all'art. 2 del codice appalti, secondo il quale "l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici".

In altre parole, dicono i giudici, "la stazione appaltante deve potersi fidare dell'operato degli operatori economici con i quali essa si interfaccia". Pertanto, si legge nella sentenza, è innegabile che, nel caso di specie, la controinteressata avrebbe dovuto impiegare nell'esecuzione dell'appalto il personale con il grado di formazione indicato nell'offerta tecnica".

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010